

REGOLAMENTO VACCINAZIONI OBBLIGATORIE

Come noto il 1° settembre 2017 (prot. 1679) il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero della Salute hanno congiuntamente emanato indicazioni operative in ordine all'applicazione del decreto-legge citato in oggetto. Nella stessa data il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un provvedimento urgente sulla materia, pronunciandosi per la possibilità di trasmissione degli elenchi degli iscritti dalle istituzioni scolastiche e dai servizi educativi alle Asl in questo anno scolastico.

Mancato adempimento. E' la Asl ad accertare chi non rispetta l'obbligo di fare la vaccinazione, controllando l'anagrafe sanitaria dove devono confluire anche i dati delle iniezioni fatte da pediatri e medici di famiglia. A quel punto avvia la procedura per fare il recupero della vaccinazione. Il ministero invita le Regioni a predisporre prima possibile quella procedura dai medici e pediatri convenzionati. Se una Asl accerta che un bambino non è in regola, convoca la famiglia e li invita a vaccinare, consegnando anche materiale informativo. Se i genitori non rispondono, vengono riconvocati con una raccomandata in cui li si invita a un colloquio. Se i genitori non si presentano o comunque dopo aver fatto il colloquio non vaccinano, viene contestato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale. A quel punto sarà comminata la sanzione da 100 a 500 euro. La sanzione riguarda tutti gli eventuali vaccini mancanti non sarà comminata ogni volta all'inizio di ciascun anno scolastico se la violazione resta la stessa. Caso diverso è se la violazione riguarda un altro vaccino. Se l'inadempienza riguarda un bambino che va al nido o alla materna, scatta il divieto di frequentare.

Le 10 vaccinazioni obbligatorie. Il decreto introduce come obbligatorie l'anti poliomielite, anti difterite, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, e anti emofilo B (esavalente) che si fanno al terzo mese di vita. Seguono anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. Non tutti i bambini nati dal 2001 al 2017 dovranno però farle tutte, perchè per ogni classe di età verranno considerate solo le vaccinazioni previste a suo tempo dal piano vaccinale. Va specificato che l'obbligo vale anche per i richiami.

I bambini immunizzati. Chi ha preso una malattia e è così immunizzato "naturalmente" adempie all'obbligo vaccinale di solito attraverso la somministrazione di vaccini in formulazione monocomponente. Se però questo tipo di prodotti non sono disponibili in commercio, la profilassi sarà completata con vaccini combinati, "che non sono controindicati nei soggetti che hanno già contratto la malattia". I vaccini possono essere comunque omessi o differiti se c'è un pericolo per la salute dell'individuo, colpito da una malattia cronica o momentanea che rende pericolosa l'utilizzo di quei farmaci.

Privacy e vaccini: le scuole potranno inviare gli elenchi degli iscritti alle Asl - 1° settembre 2017

Registro dei provvedimenti
n. 365 del 1° settembre 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 31 luglio 2017, n. 119;

VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo e di istruzione e di formazione, del 16 agosto 2017, prot. n. 1622, concernente "Prime indicazioni operative alle istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione per l'applicazione del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

VISTA la circolare del Ministero della Salute del 16 agosto 2017, prot. n. 25233, recante "Prime indicazioni operative per l'attuazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

VISTA la comunicazione al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, effettuata in data 24 agosto 2017, così come integrata con la successiva del 29 agosto 2017, dall'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, avente ad oggetto la procedura operativa, concordata nell'ambito di un accordo tra il predetto Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Anci-Toscana, Aziende USL Toscana Centro, Toscana Nord Ovest e Toscana Sud Est, finalizzata ad agevolare l'adempimento dei nuovi obblighi prescritti dal d.l. n. 73/2017; in particolare, la procedura prospettata prevede che:

- gli istituti scolastici e i servizi educativi provvederanno alla trasmissione degli elenchi degli iscritti alle aziende sanitarie competenti per territorio entro il 31 agosto 2017;
- le aziende sanitarie procederanno alla verifica della situazione vaccinale di ogni iscritto e si attiveranno, contattando i familiari, per coloro che risulteranno non in regola, al fine della loro regolarizzazione;

VISTO che sono pervenute al Garante ulteriori richieste da parte di diversi soggetti coinvolti, volte ad introdurre misure di semplificazione degli adempimenti previsti dal d.l. n. 73/2017, e che sono state apprese, da notizie stampa, informazioni su iniziative analoghe a quella sopra citata;

VISTI gli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, in base ai quali la comunicazione di dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, ovvero, in mancanza di tale norma, quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata dal Garante la diversa determinazione ivi indicata;

VISTO l'art. 2, comma 2, del Codice il quale prevede che il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento;

RITENUTO che la questione oggetto della comunicazione al Garante riveste particolare urgenza - considerati i tempi ristretti richiesti dal d.l. n. 73/2017 per dare attuazione ai nuovi adempimenti e l'imminente apertura dell'anno scolastico/educativo 2017/2018, nonché l'ingente numero della popolazione scolastica coinvolta - che non consente, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare

urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";

Vista la documentazione in atti;